

L'e-commerce diretto e indiretto

La disciplina Iva dell'e-commerce diretto B2C

CIRCOLARI 24 FISCO

IMPOSTE INDIRETTE

L'e-commerce diretto e indiretto

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Possono essere interessate

ABSTRACT

Quando si parla di e-commerce si deve distinguere quello diretto da quello indiretto. Solo il primo rappresenta il vero e proprio e-commerce, mentre quello indiretto è assimilabile alla vendita tramite catalogo.

COMMENTO

Lo sviluppo di internet e la possibilità di visionare immagini di prodotti, di beni, di servizi ecc. hanno portato, nel corso degli anni, ad una veloce evoluzione del commercio che ora avviene sempre più anche attraverso questo canale.

Il commercio elettronico, e-commerce, in Italia sta crescendo periodicamente e, pertanto, è fondamentale capire il suo funzionamento da un punto di vista fiscale o, meglio, da un punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **commercio elettronico** è definito, in linea generale, come lo "svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, che comprende diverse attività, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica Amministrazione".

La prima grande suddivisione che è necessario porre in essere in tema di commercio elettronico, è quella fra e-commerce diretto e **e-commerce indiretto**. Mentre quest'ultimo è solo un sistema di vendita basato, appunto, su internet ma simile alla vendita attraverso cataloghi visto che, comunque, si tratta della **vendita di beni materiali che poi vanno consegnati** con i tradizionali mezzi (spedizione o consegna), **l'e-commerce diretto** è quello che sfrutta il **solo canale internet**. In altre parole il bene (leggasi: servizio) viene ordinato e consegnato solo attraverso il canale elettronico senza mai essere materializzato.

Un esempio di e-commerce indiretto è la vendita di una macchina fotografica ordinata in internet. L'ordine viene effettuato tramite il canale elettronico ma il bene viene fisicamente consegnato o spedito e recapitato nel punto prescelto dal cessionario. Un esempio, invece, di e-commerce diretto è l'acquisto di un e-book. L'ordine viene effettuato tramite il canale

elettronico e anche il bene viene consegnato tramite il medesimo canale, senza necessità di alcuna materializzazione.

Un'ulteriore suddivisione che è necessario ed importante effettuare è quella che scaturisce dalla **tipologia di cessionario**. Esso, infatti, potrebbe essere un soggetto passivo d'imposta oppure un soggetto non passivo d'imposta ossia, per semplificare, un privato.

In quest'ultimo caso si parla di "business to consumer" (**B2C**), nell'altro caso di "business to business" (**B2B**). Per completezza si evidenzia che vi può essere anche il "business to administration" (**B2A**), nel caso in cui il cessionario sia un ente non commerciale, e "consumer to consumer" (**C2C**) nel caso in cui entrambe le parti siano soggetti non passivi d'imposta.

E-commerce

Diretto	Tutte le fasi di cessione avvengono attraverso il canale elettronico senza che il bene o servizio debbano essere materializzati
Indiretto	L'ordine del bene o del servizio avviene attraverso il canale elettronico ma la consegna del bene o l'esecuzione del servizio avviene nei modi tradizionali

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina Iva dell'e-commerce diretto B2C

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

In presenza di servizi elettronici diretti, così detti B2C, il prestatore di servizi deve identificarsi nel singolo Stato europeo di residenza dei committente non soggetto passivo d'imposta ovvero, per evitare ciò, può utilizzare il MOSS.

COMMENTO

Come si è detto, l'**e-commerce diretto** si realizza quando **tutte le fasi della transazione** (ordine, cessione e consegna) sono effettuate **interamente in via elettronica o telematica**, attraverso la fornitura di prodotti virtuali sostanzialmente non tangibili come i software, i siti web, le immagini, la musica ecc. Ai fini Iva, le operazioni così realizzate sono ricondotte sempre alle prestazioni di servizio.

Nell'**e-commerce indiretto**, invece, l'operatore **propone beni materiali**, mettendo a disposizione, sostanzialmente, cataloghi on-line. Il cliente, scelta la merce, procede con l'ordine in via telematica, ma **riceve la consegna fisica** dei beni ordinati. Ai fini Iva, tali operazioni si qualificano come "normali" cessioni di beni.

L'[articolo 7, comma 1, del Regolamento UE n. 282/2011](#), come modificato dal [regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013](#), precisa che rientrano tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici (**e-commerce diretto**) quelli forniti **attraverso Internet** o una rete elettronica, la cui natura rende la **prestazione essenzialmente automatizzata**, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Il [successivo comma 2](#) fornisce un'**elencazione**, seppur non esaustiva, dei servizi che senz'altro rientrano nella disciplina, alcuni dei quali sono elencati nella tabella che segue.

Servizi che rientrano nell'e-commerce diretto

Prodotti digitali	Fornitura di prodotti digitali, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti
Siti	Siti o pagine web, che veicolano o supportano la presenza di un'azienda/privato

Internet

Servizi generati da un computer a mezzo Internet/rete elettronica

Mercato online con offerte effettuate tramite procedimenti automatizzati

Internet Service Packages, c.d. "ISP"

L'[articolo 7, comma 3, del Regolamento UE n. 282/2011](#) precisa, invece, quali sono i servizi che **non rientrano nella definizione** di commercio elettronico diretto, tra cui si evidenziano i seguenti:

- teleradiodiffusione;
- cd-rom, dischetti e supporti fisici analoghi;
- professionisti che prestino consulenze ai clienti tramite posta elettronica;
- riparazione materiale offline;
- insegnamento, se il corso avviene tramite remoto o per corrispondenza;
- vendita all'asta;
- conservazione dei dati offline;
- pubblicitari.

Da un punto di vista Iva, dunque, l'**e-commerce** diretto è rilevante solo se deriva dall'**esercizio di imprese** ovvero dall'esercizio di arti e professioni ed è ricondotto nella categoria oggettiva delle **prestazioni di servizio** mentre viceversa, l'**e-commerce indiretto** è considerato come **cessione di beni**.

In attuazione della [direttiva 8/2008/CE](#), e recependo quanto previsto dal [regolamento UE n. 815/2012](#), il [Dlgs n. 42 del 31 marzo 2015](#) ha disciplinato le **modalità di applicazione** dell'Iva per i soggetti passivi, residenti o domiciliati anche fuori dall'Unione Europea, che effettuano servizi elettronici a favore di consumatori finali europei (B2C).

In base alla regola generale, l'Iva in caso di servizi elettronici diretti è dovuta, infatti, nel **paese del committente**, ancorché non soggetto passivo d'imposta. La nuova disciplina comporta, pertanto, la necessità che il soggetto passivo d'imposta prestatore del servizio in questione si identifichi in ogni paese europeo in cui va a cedere il servizio elettronico nei confronti di un soggetto non passivo d'imposta. Tale circostanza avrebbe comportato, in assenza della disciplina di cui si dirà in prosieguo, e comporta, in caso comunque di non adesione a tale disciplina, un dispendio di costi e di organizzazione.

È stato così introdotto il **Moss**, ossia "Mini One Stop Shop", che prevede, in buona sostanza, che attraverso l'iscrizione a tale sportello il soggetto passivo d'imposta prestatore di servizi elettronici diretti possa evitare l'identificazione nel singolo paese in cui risulta residente il committente, soggetto non passivo d'imposta.

Tale portale telematico permette, infatti, di **assolvere l'imposta nel paese di stabilimento**, ovvero di identificazione del prestatore del servizio (c.d. Stato Membro di identificazione), senza la necessità di identificarsi in ogni singolo Paese di stabilimento del consumatore finale (c.d. Stato Membro di consumo) al fine di assolvervi l'Iva.

L'adesione al sistema di tassazione Moss, attivato per le iscrizioni già dal 1° ottobre 2014 e ufficialmente operante dal 1° gennaio 2015, è opzionale, ma l'eventuale adesione vincola il soggetto passivo **per tre anni**.

Possono aderire al Moss sia i soggetti passivi extra-Ue senza stabile organizzazione, scegliendo il c.d. "regime non UE", che i soggetti passivi italiani o Ue, opzionando il c.d. "regime UE".

Sono, invece, **esclusi dal regime speciale** in analisi i soggetti passivi che:

- ◆ cessano di fornire servizi tramite mezzi elettronici;
- ◆ cessano le attività soggette ad imposizione;
- ◆ non soddisfano i requisiti necessari richiesti dal regime speciale;
- ◆ non rispettano le norme previste dal regime.

Il regime Moss si distingue tra "**regime non UE**" e "**regime UE**". L'agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la registrazione, tramite il [provvedimento n. 122854/2014 del 30 settembre 2014](#) e, successivamente, ha reso disponibili, con il provvedimento [n. 56191/2015 del 23 aprile 2015](#), gli schemi per trasmettere in via telematica gli adempimenti richiesti dal regime speciale.

Il Centro Operativo di Venezia è stato scelto come competente nelle attività di assistenza e liquidazione dell'imposta in relazione alle operazioni Moss. Nel dettaglio, la **procedura prevede** che gli aderenti al regime non UE si identifichino in un qualunque Stato membro UE, ottenendo un numero individuale di identificazione Iva (con il formato Euxxyyyyyyz) e, successivamente, trasmettano all'agenzia delle Entrate i dati richiesti dallo schema di cui all'Allegato A del [provvedimento n. 56191/2015 del 23 aprile](#). Per quanto concerne, invece, gli **adempimenti**, tali soggetti devono presentare in forma telematica una dichiarazione trimestrale Iva, trasmettendo i dati previsti dal provvedimento stesso.

Gli aderenti al regime UE, invece, **si identificano nello Stato membro** in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica, ovvero in quello in cui dispone di una stabile organizzazione (in caso di più stabili organizzazioni il soggetto ha facoltà di scelta, che non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio) e, successivamente, trasmettono all'Agenzia e in sede di dichiarazione trimestrale Iva, i dati richiesti.

In particolare, nella **dichiarazione trimestrale**, presentata telematicamente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, gli operatori indicano l'ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo, distintamente per ciascuno Stato, suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva.

È l'amministrazione finanziaria che ha l'onere di distribuire l'imposta complessivamente riscossa, suddividendola in relazione alla residenza dei singoli consumatori. Per quanto concerne il versamento, gli operatori possono procedere con **addebito su un proprio conto** corrente aperto presso un intermediario, ovvero mediante bonifico da accreditare su una contabilità aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'agenzia delle Entrate.

Qualora il versamento risulti inferiore all'importo dovuto, la **ripartizione tra gli Stati** avviene proporzionalmente, in caso contrario, il rimborso dell'eccedenza viene disposto entro 30 giorni. Gli operatori sono obbligati a **conservare la documentazione** relativa alle transazioni effettuate per un periodo di 10 anni, che decorre dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni stesse.

Il regime speciale in parola prevede il **divieto di detrazione dell'Iva assolta** sugli acquisti e sulle importazioni, consentendo agli operatori extracomunitari senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il solo rimborso dell'imposta pagata nei vari paesi membri di consumo ex [articolo 38-ter, comma 1-bis, DPR 633 /1972](#).

Mini One Stop Shop "MOSS"

Soggetti	Soggetti passivi Iva, italiani, UE e extra UE, che effettuano servizi elettronici a favore di consumatori finali europei (B2C)
Decorrenza	1° gennaio 2015, con possibilità di iscrizione dal 1° ottobre 2014
Obbligatorietà	Regime opzionale, vincolante per tre anni
Regime	Due tipologie di regimi: 1) regime UE; 2) regime non UE
Amministrazione responsabile	Centro operativo di Venezia

Per quanto concerne l'e-commerce così detto indiretto, valgono le **normali regole Iva** per le cessioni di beni.

SI RICORDA CHE

- L'e-commerce si suddivide in diretto ed indiretto. Quest'ultimo rappresenta solo un modo come un altro per effettuare gli ordini dei beni materiali.
- Il Moss è un regime particolare che evita l'identificazione del prestatore di servizi elettronici diretti, nel singolo Paese europeo in cui risiede il committente

SCHEMI E TABELLE

E-commerce diretto B2C

La definizione	Il commercio elettronico è definito, in linea generale, come lo "svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, che comprende diverse attività, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica Amministrazione".
-----------------------	---

E-commerce diretto e indiretto	L'e-commerce indiretto è un sistema di vendita di beni materiali che poi vanno consegnati con i tradizionali mezzi (spedizione o consegna), nell'e-commerce diretto il bene (leggasi: servizio) viene ordinato e consegnato solo attraverso il canale elettronico senza mai essere materializzato.
L'ulteriore suddivisione: il cessionario	Potrebbe essere un soggetto passivo d'imposta, un soggetto non passivo d'imposta ("business to business" - B2B), un privato ("business to consumer" - B2C), un ente non commerciale ("business to administration" - B2A), entrambe le parti soggetti non passivi d'imposta ("consumer to consumer" - C2C).
Iva sull'e-commerce diretto	In base alla regola generale l'iva in caso di servizi elettronici diretti è dovuta, infatti, nel paese del committente, ancorché non soggetto passivo d'imposta. La nuova disciplina comporta, pertanto, la necessità che il soggetto passivo d'imposta prestatore del servizio in questione si identifichi in ogni paese europeo in cui va a cedere il servizio elettronico nei confronti di un soggetto non passivo d'imposta. Tale circostanza avrebbe comportato, in assenza della disciplina di cui si dirà in prosieguo, e comporta, in caso comunque di non adesione a tale disciplina, un dispendio di costi e di organizzazione
Il Moss	Prevede che il soggetto passivo d'imposta prestatore di servizi elettronici diretti possa evitare l'identificazione nel singolo paese in cui risulta residente il committente, soggetto non passivo d'imposta. Tale portale telematico permette di assolvere l'imposta nel paese di stabilimento, ovvero di identificazione del prestatore del servizio (c.d. Stato membro di identificazione), senza la necessità di identificarsi in ogni singolo paese di stabilimento del consumatore finale (c.d. Stato membro di consumo) al fine di assolvervi l'iva. L'adesione al sistema di tassazione Moss, attivato per le iscrizioni già dal 1° ottobre 2014 ed ufficialmente operante dal 1° gennaio 2015, è opzionale, ma l'eventuale adesione vincola il soggetto passivo per tre anni.
